

Codice DB1409

D.D. 13 luglio 2010, n. 1841

Oggetto: All. 2000 16 str. Difese spondali Torrente Elvo e rii minori - Autorizzazione idraulica N (n629) - per la realizzazione di "Interventi di sistemazione idraulica e messa in sicurezza di scogliera esistente, loc. C.na Rolei" sul torrente Elvo in Comune di Salussola. Richiedente: Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese sopra generalizzato ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. l'opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di seguito elencate e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. gli elaborati progettuali dovranno essere modificati in sede di progettazione esecutiva in modo da prevedere un mantenimento, seppur ridotto dell'attuale canale di deflusso prevalente; in tal senso nell'intervento "A", dovranno essere eseguite principalmente gli imbottimenti di sponda, inoltre dovrà essere stralciato lo spostamento dei 905,62 m³ all'intervento "B" di materiale lapideo in esubero;
3. dovrà essere corretta l'incongruenza tra quanto indicato nella sezione "A11" e quanto indicato nella planimetria generale intervento "A" su base aerofotogrammetrica scavi e riporti;
4. dovrà essere corretta l'incongruenza tra quanto indicato nella sezione "B6" e quanto indicato nella planimetria generale intervento "B" su base aerofotogrammetrica scavi e riporti;
5. nell'intervento "B", preso atto che la scogliera esistente in sponda sinistra da consolidare risulta essere non intasata di calcestruzzo, e quindi possedere caratteristiche di flessibilità, l'intervento di consolidamento mediante l'utilizzo di calcestruzzo, che andrebbe ad irrigidire l'opera stessa, dovrà essere sostituito da una fornitura di massi scarto cava, di dimensione non inferiore a 1 m³, almeno 6 m³/m, per tutta la lunghezza (130 m), al fine di sottofondare e consolidare il piede della scogliera stessa;
6. è vietata l'asportazione di materiale lapideo al di fuori dell'alveo; la movimentazione prevista in progetto dovrà avvenire esclusivamente senza il trasporto di materiale lapideo al di fuori dell'alveo;
7. La zona di movimentazione indicata nei grafici dovrà essere delimitata prima di iniziare gli scavi con picchetti solidi, stabili e inamovibili e pali di idonee dimensioni. Ove, per qualsiasi motivo, detti picchetti e pali vengano asportati o danneggiati, debbono essere tempestivamente sostituiti, a cura e spese del committente autorizzato. Detti picchetti debbono consentire agli Enti competenti, oltre ai riscontri connessi con la presente movimentazione, anche successive osservazioni sulla dinamica del trasporto solido e sulle eventuali modificazioni del fondo alveo nella tratta oggetto d'intervento. La movimentazione può essere avviata esclusivamente dopo l'accertamento da parte di questo Ufficio degli allineamenti sopra citati;
8. il Committente dell'opera dovrà comunicare al Settore OO.PP di Biella, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

9. il Committente dell'opera, inoltre, dovrà comunicare al Settore OO.PP di Biella, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio dei lavori relativi alla movimentazione di materiale lapideo, almeno con 5 giorni di anticipo, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto;

10. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere trasmesso allo scrivente Settore un piano operativo contenente le modalità con le quali si intendono eseguire i lavori di movimentazione (indicazione di piste di cantiere, eventuali guadi, indicazione dei mezzi d'opera con relative targhe e/o n° di telaio, modalità e tempistiche dettagliate relative ai lavori di movimentazione);

11. Per irrinunciabili esigenze di carattere idraulico la presente autorizzazione, relativamente ai lavori di movimentazione del materiale lapideo, ha validità di 50 (cinquanta) giorni successivi, naturali e continui, a decorrere dalla comunicazione di cui al punto 9 comunque nel momento in cui sia stato movimentato l'intero quantitativo assentito, in quanto la data di scadenza indica soltanto il termine massimo entro cui resta valida l'autorizzazione;

12. Ove questo settore lo ritenga necessario, il committente dovrà fornire a proprie spese ed entro 15 giorni dalla relativa richiesta scritta, il rilievo plano-altimetrico dei lavori di movimentazione fino a quel momento eseguiti, riferito a quello di progetto e redatto da tecnico abilitato;

13. a fine lavori occorrerà fornire documentazione fotografica attestante le fasi lavorative in itinere e lo stato dei luoghi post lavori; il Settore a sua discrezione potrà richiedere sempre a spese del committente, il rilievo planoaltimetrico del tratto di torrente oggetto dei lavori di movimentazione;

14. le sponde e le opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

15. durante i lavori di movimentazione non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua: sono vietati, in modo assoluto, depositi permanenti in alveo del materiale lapideo movimentato;

16. fatto salvo quanto indicato nel punto 11, i lavori dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il termine di anni uno dalla data di rilascio della presente, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga per tutti i lavori che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

17. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario;

18. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del regolamento regionale n. 14/R/2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Salvatore Scifo